



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO nell'EMILIA

MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE E URGENTI PER IL
CONTENIMENTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE

Oggetto: **sospensione delle udienze fino all'11 maggio 2020** e rinvio d'ufficio di quelle già fissate avanti la 1^a e 2^a Sezione

Il Presidente della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia,

- visto il proprio decreto in data 5 marzo 2020 col quale sono state rinviate d'ufficio a nuovo ruolo le udienze già fissate per il 09 e il 10 marzo ore 9.30 avanti rispettivamente la Prima e la Seconda sezione di questa CTP, e disposto il rinvio della discussione delle sole istanze di sospensione;

- visto il proprio decreto in data 09 marzo 2020 col quale è stato disposto il rinvio d'ufficio a nuovo ruolo dei ricorsi la cui discussione di merito era stata fissata per le udienze del 23, 24 marzo, 06 e 07 aprile 2020 avanti la 1^a e la 2^a Sezione di questa Commissione tributaria provinciale; e il rinvio d'ufficio delle udienze in camera di consiglio del 23 e 24 marzo, fissando per la trattazione delle sole istanze di sospensione le nuove udienze in camera di consiglio del 06 e 07 aprile 2020 ore 9.30;

-visto il proprio decreto in data 18 marzo 2020 col quale è stato disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze -pubbliche o in camera di consiglio- già fissate fino al 15 aprile 2020, con conseguente rinvio a nuovo ruolo dell'udienza di discussione dei ricorsi e delle istanze di sospensione; nonché disposto che la discussione dei ricorsi prevista in pubblica udienza si svolga a porte chiuse nel periodo ricompreso dal 16 aprile al 30 giugno 2020;

- visto l'art. 36 del Decreto-legge n. 23 in data 09 aprile 2020 con quale, in parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 83 del Decreto-legge n. 18 in data 17 marzo 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato differito all'11 maggio 2020

— rilevato che il rinvio d'ufficio non si applica, nei procedimenti civili, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e comunque ai procedimenti *la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* (per i quali può essere decretata l'urgenza con provvedimento non impugnabile);

- ritenuto che detta disposizione possa essere applicata anche al processo tributario, avuto riguardo alle istanze di sospensione ex art 47 Dlgs n. 546/1992, previa trasmissione di nuova istanza che illustri le ragioni di urgenza che impongono una trattazione anticipata

PQM

Il Presidente della Commissione,
visti gli artt. 83 D.L. n. 18/2020 e e 36 D.L. n. 23/20

DISPONE:

1. il rinvio d'ufficio a nuovo ruolo di tutte le udienze -pubbliche o in camera di consiglio- già fissate **fino all'11 maggio 2020**.
2. che le udienze pubbliche nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 di svolgano a porte chiuse (senza pubblico).

AVVERTE CHE:

nei procedimenti *la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* e per i quali il Presidente della Commissione (o suo delegato) può decretare l'urgenza, è onere delle parti trasmettere via PEC apposita istanza di trattazione, illustrando le ragioni dell'urgenza.

MANDA

Alla Segreteria per la comunicazione a mezzo PEC a tutte le parti costituite nelle udienze per le quali viene disposto il rinvio d'ufficio.

Alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai componenti della CTP, alla CTR per l'Emilia—Romagna e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Reggio Emilia, 10 aprile 2020

Il Presidente della Commissione
Dr. Alberto PEDERIALI

